

Data 24.2.2023

Protocollo 9336/A1012B

Classificazione 2.70.10

A TUTTI I CONCORRENTI

OGGETTO: 1/2023 - Servizio di Assistenza Tecnica a supporto dell'Autorità di Gestione del Programma Regionale finanziato a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) per il periodo 2021 – 2027, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 1060/2021. **CIG N. 96093259D7** - *Chiarimenti*.

A seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute da parte di alcuni Operatori Economici, in merito alla procedura in oggetto, si precisa quanto segue:

In riferimento alla richiesta di proroga termini di gara si specifica che la Stazione Appaltante è vincolata alle tempistiche dettate dall'art. 2 del D.L. 76/2020 ed, in subordine, dalla necessità di concludere la procedura di gara con urgenza, pertanto, si conferma la scadenza del termine di presentazione delle offerte, fissato alle ore **23.00** del giorno **06.03.2023**.

1) Domanda: In relazione al punto 7.2 (REQUISITI DI CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA) del Disciplinare di gara, e nello specifico "In caso di raggruppamento temporaneo di imprese il requisito potrà essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso (Vd. Sentenza Corte di Giustizia 28.4.2022 - Causa C - 642/2020)", si chiede conferma che il requisito possa essere posseduto interamente anche dalla sola società mandataria.

Risposta: Si conferma.

2) Domanda: In relazione all'Articolo 15 (Offerta tecnica - step 2) del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che la Copertina e l'Indice, della relazione tecnico - descrittiva dell'offerta tecnica, sono escluse nel conteggio delle 30 facciate.

Risposta: L'offerta tecnica deve essere di 30 facciate, copertina e indice inclusi.

3) Domanda: In relazione al sub criterio 3 (Possesso del rating di legalità rilasciato dall'Autorità garante). In caso di consorzio o raggruppamento di imprese, il rating dev'essere posseduto da almeno una di esse - riportato nella griglia di valutazione di cui all'Articolo 17 (Criterio di aggiudicazione) del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che la Certificazione debba essere allegata alla relazione tecnico - descrittiva dell'offerta tecnica.

Risposta: in sede di offerta tecnica è sufficiente predisporre una semplice dichiarazione attestante il possesso della certificazione citata.

5) Domanda: In relazione al sub criterio 5 (Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente) riportato nella griglia di valutazione di cui all'Articolo 17 (CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE) del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che la Certificazione debba essere allegata alla relazione tecnico - descrittiva dell'offerta tecnica.

Risposta: in sede di offerta tecnica è sufficiente predisporre una semplice dichiarazione attestante il possesso della certificazione citata.

6) Domanda: In relazione al Gruppo di lavoro, si chiede di chiarire se il numero di Figure professionali richieste debba essere pari a 9 così come previsto dall'Articolo 8 (Gruppo di lavoro) del Capitolato speciale d'appalto, oppure pari a 18 così come riportato nella tabella (Stima costi appalto) di cui all'Articolo 3 (Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) del Progetto del Servizio.

Risposta: il gruppo di lavoro dev'essere composto da un numero minimo di 9 (nove) risorse (come indicato al par. 8 del capitolato d'appalto) e deve possedere competenze specifiche nelle materie indicate al punto 2 del par. 8 del capitolato. Quanto figura, invece, nella tabella sulla stima dei costi (contenuta al par. 3 del progetto del servizio) non è

vincolante, tranne per quanto concerne il n. di anni di esperienza riferito alle singole professionalità.

7) Domanda: In relazione agli anni di esperienza richiesta per le Figure professionali del Gruppo di lavoro così come riportati nella tabella “Stima costi appalto” di cui all’Articolo 3 del Progetto del Servizio, si chiede di confermare che gli anni indicati si riferiscano: - all’esperienza specifica nella materia oggetto dell’appalto (ovvero esperienza in assistenza tecnica in ambito di Fondi strutturali).

Risposta: Il par. 8 del capitolato d’appalto prevede che il gruppo di lavoro tramite il quale verrà prestato il servizio debba essere composto da risorse professionalmente idonee a garantire all’Amministrazione l’elevata qualità delle attività oggetto del servizio, con esperienza pluriennale in attività di assistenza tecnica in ambito di Fondi strutturali. Inoltre, nella tabella “Stima costi appalto” contenuta nel par. 3 del Progetto del Servizio, è richiesto un certo numero di anni di esperienza con riferimento alle singole figure professionali. Pertanto, tutti i componenti del gruppo di lavoro dovranno possedere esperienza in assistenza tecnica in ambito di Fondi Strutturali (pluriennale), inoltre i singoli componenti, a seconda della loro specializzazione, dovranno possedere esperienza nella specifica materia indicata nella tabella “Stima costi appalto” contenuta nel par. 3 del Progetto del Servizio (per il numero minimo di anni ivi indicato).

8) Domanda: Con riferimento al punto 15, secondo capoverso, del Disciplinare di gara, che recita “L’offerta tecnica consiste di una relazione tecnico – descrittiva del servizio offerto di non più di 30 facciate (carattere 12, interlinea 1,5)...” si chiede di confermare che eventuali tabelle o rappresentazioni grafiche inserite nell’Offerta tecnica non debbano parimenti rispettare tale vincolo (in termini di dimensione del carattere e dell’interlinea)

Risposta: NO, eventuali tabelle e rappresentazioni grafiche facenti parte dell’offerta devono rientrare nelle 30 pagine, che si riferiscono all’offerta nel suo complesso. Da tale limite sono esclusi solo i curricula del personale.

9) Domanda: Con riferimento al paragrafo 22, punto 1 del Capitolato speciale si chiede di confermare che occorra riferirsi alla documentazione di chiusura del PR FESR 2021 - 2027 e non al POR 2014 – 2020.

Risposta: SI, l'indicazione PR FESR 2014-2020 nel par. 22 del Capitolato è un refuso, si deve intendere PR FESR 2021-2027.

10) Domanda: Con riferimento alla tabella "Stima costi appalto" riportata al paragrafo 3 (pagina 7) del Progetto di servizio, che nell'intestazione riporta la dicitura "dati non vincolanti, salvo anni di esperienza", si chiede di chiarire:

a) se gli anni di esperienza indicati sono effettivamente da considerare vincolanti ai fini della classificazione dei componenti del gruppo di lavoro rispetto alle tipologie indicate per la stesura dell'offerta dal momento che tali specificazioni non sono riprese al paragrafo 8 del Capitolato e al paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara;

Risposta: SI, gli anni di esperienza indicati nella tabella riportata al paragrafo 3 del Progetto di servizio, dal titolo "Stima costi appalto" sono da considerare vincolanti.

b) qualora gli anni di esperienza indicati nelle stime del Progetto di servizio siano effettivamente da considerare vincolanti per la stesura dell'offerta, si chiede di confermare che questi debbano essere maturati nelle aree di competenza indicate nella tabella in oggetto.

Risposta: SI, si conferma che gli anni di esperienza indicati nella tabella riportata al paragrafo 3 del Progetto di servizio, dal titolo "Stima costi appalto", devono essere maturati nelle aree di competenza indicate nella medesima tabella.

11) Domanda: si segnala che il campo relativo all'avvalimento della documentazione amministrativa risulta essere obbligatorio. Pertanto, si chiede conferma che, in caso di mancato ricorso all'istituto dell'avvalimento, possa essere inserito un file vuoto firmato digitalmente nell'apposito campo.

Risposta: in caso di mancato ricorso all'avvalimento o all'inutilizzo di altra modulistica è sufficiente scrivere:....."NO AVVALIMENTO" ecc.

12) Domanda: Con riferimento al Disciplinare di gara art.17 criterio di aggiudicazione in particolare al sub-criterio 5 - Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed

etica SA 8000 o equivalente ? si chiede di confermare che l'attestato di conformità ai principi della norma ISO 26000 soddisfi il criterio.

Risposta: Si rinvia a quanto disposto dal DPCM 22.4.2022.

13) Domanda: In caso di Raggruppamento temporaneo di Operatori economici, si richiede se il possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente, possa essere posseduta dal RTI nel suo complesso.

Risposta: In caso di Raggruppamento temporaneo di Operatori economici, la certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente, ai fini della valutazione tecnica, deve essere posseduta dal RTI nel suo complesso.

Distinti saluti.

Dott. Marco PILETTA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005